



Rivista N°: 2/2022  
DATA PUBBLICAZIONE: 08/06/2022

AUTORE: Benedetta Barbisan\*

## LA PIÙ BELLA DEL MONDO? LEGGIBILITÀ E CONCRETEZZA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

*Sommario: 1. La più bella del mondo? – 2. Come un romanzo.*

### 1. La più bella del mondo?

Molti ricorderanno lo *stand-up show* che, il 17 dicembre 2012, Roberto Benigni tenne in prima serata sul principale canale televisivo pubblico italiano. Intitolato *La Costituzione più bella del mondo*, il lungo monologo era dedicato alla bellezza della nostra legge fondamentale e, in specie, dei suoi primi dodici articoli, nonché a lamentarne la mancata attuazione e lo smarrimento morale che ne viene alla società italiana, se tenuta lontana dai suoi valori costituzionali.

L'esaltazione televisiva a livello nazionale della nostra Carta per opera del più glorificato dei nostri comici con l'uso di superlativi che la celebravano come la più bella del mondo è un autentico nonsenso per un comparatista, che sa bene di non poter orientare il suo studio alla ricerca di una *lapis philosophorum* costituzionale ottima per ogni latitudine e storia. Eppure, quella di Benigni era un'enfasi che si faceva sintomo del tiepido rapporto che gli italiani hanno con la propria legge fondamentale. Lo spettacolo altro non voleva essere che un esperimento d'intrattenimento *pedagogico*, giacché gli italiani non conoscono la loro Costituzione, ancor meno sanno dell'impatto che silenziosamente essa eserciti sulla loro vita associata e della differenza che faccia in ordine allo sviluppo della persona che ciascuno intende diventare e all'esercizio dei diritti che occorre per diventarlo. Il legame tra gli italiani e la loro Costituzione sembra tradizionalmente attestarsi su un certo grado di indifferenza, salvo gli impeti di pura venerazione innescati dai tentativi unilaterali di modificarla messi in atto negli ultimi vent'anni.

---

\* Professore associato di Diritto pubblico comparato nell'Università degli Studi di Macerata.

Come ha notato Augusto Barbera, nella democrazia italiana si contrappongono 'una visione oleografica del testo costituzionale e una che tende invece a una sua delegittimazione'<sup>1</sup>.

Se, però, la si guarda attraverso la lente della linguistica, in effetti qualcosa della bellezza elogiata entusiasticamente da Benigni si trova: lunga circa diecimila parole, vale a dire le occorrenze dei poco più di 1.300 lemmi che vi compaiono - mille dei quali appartenenti al nostro vocabolario di base<sup>2</sup> -, la Costituzione italiana si presenta come un testo giuridico chiaro e lineare, in qualche modo *bello*, con una media di 20-25 parole per frase contro le 120-180 della media delle leggi italiane<sup>3</sup>: dalla brevità del suo periodare, coniugata alla larga preponderanza di un lessico molto comune, scaturisce un indice di leggibilità pari a 50<sup>4</sup> che la renderebbe comprensibile, almeno nei suoi significati generali, anche ai cittadini in possesso della sola licenza elementare.

Sarà stato il processo di formazione dei costituenti, frutto di una selezione durissima, avvenuta per molti di essi in carcere o in esilio negli anni della Resistenza, ma, in vista dell'obiettivo concorde di scrivere una Costituzione di ampia accessibilità, la lingua con cui andava redatto il testo doveva essere: comprensibile, bronzea, lapidaria, breve, disadorna, solenne, incisiva, semplice, cristallina, seria, leale<sup>5</sup>. Un testo per il possibile agile e comunicativo, sì, e nondimeno senza nulla delle formule a effetto ('Spezzeremo le reni al Negus...', 'Spezzeremo le reni all'Albania...') a cui Mussolini aveva abituato il popolo<sup>6</sup>, senza suggestioni

---

<sup>1</sup> Augusto Barbera, *Fra governo parlamentare e governo assembleare: dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, in *Quad. cost.*, 31, 2011, 36.

<sup>2</sup> Il vocabolario di base, il cuore dell'immensa massa lessicale, è composto dalle parole (circa duemila) che scriviamo e diciamo nella nostra quotidianità (da *abbandonare* e *abbondanza* a *zio*, *zitto* e *zona*), per conoscere e capire le quali occorre la sola licenza elementare; da circa tremila parole di più alto uso (come *abbagliare*, *abbassare*, *zoccolo*, *zucca*, *zuccherò*), alla portata di coloro che detengono una licenza di scuola media inferiore e, infine, dalle duemila parole di alta disponibilità, cioè legate non tanto agli studi quanto all'esperienza quotidiana (e sono esempi lemmi come *abbigliamento*, *cacciavite*, *maccheroni*, *sedano*, *zuppa*). Sul totale del vocabolario della lingua italiana, che ammonta a circa 160 000 parole, quelle comprese nel vocabolario di base sono circa settemila, vale a dire il 4,5 per cento (si veda Erasmo Leso, *27 dicembre 1947: lingua della Costituzione e lingua di tutti*, in Federigo Bambi (a cura di), *Un secolo per la Costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano*, Atti del convegno (Firenze, Villa Medicea di Castello - 11 novembre 2011), Firenze, Accademia della Crusca, 2012, 277 ss.).

<sup>3</sup> La prevalenza di frasi brevi e di un vocabolario comprensibile che ha determinato un così elevato tasso di leggibilità della Costituzione è stata abbandonata in occasione delle ultime revisioni. All'esito della modifica apportata con l. cost. n. 2/1999, l'articolo 111 Cost. contravviene alle regole di base per la comprensibilità di un testo: con i suoi otto paragrafi, alcuni dei quali decisamente troppo lunghi, sembra più una disposizione del codice penale che una norma costituzionale (sul punto, si veda Bice Mortara Garavelli, *L'italiano della Repubblica: caratteri linguistici della Costituzione*, in Vittorio Coletti e Stefania Iannizzotto (a cura di), *L'italiano dalla nazione allo Stato*, Firenze, Le Lettere, 2011, 211). Stessa prolissità si è evidenziata anche nei recenti progetti di legge di revisione costituzionale: a titolo di esempio, si veda la riformulazione dell'art. 70 Cost. contemplata nella ipotesi di riforma del 2005, che, alla versione originale lunga un rigo e nove parole, avrebbe sostituito 113 righe per un totale di 717 parole (Michele Ainis, *Intervento*, in Servizio dei resoconti e delle comunicazioni istituzionali del Senato della Repubblica, *Il linguaggio della Costituzione*, Roma, Palazzo della Minerva, 16 giugno 2008, n. 8/2008, disponibile su [https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/convegni\\_seminari\\_n18.pdf](https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/convegni_seminari_n18.pdf)).

<sup>4</sup> Tullio De Mauro, *Il linguaggio della Costituzione*, in Stefano Rodotà (a cura di), *Alle origini della Costituzione. Ricerca della Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco*, Bologna, il Mulino, 1998, 35.

<sup>5</sup> Valter Deon, *Una lingua democratica: la lingua della Costituzione*, in Gabriella Alfieri e Arnold Cassola (a cura di), *La 'lingua d'Italia': usi pubblici e istituzionali*, Atti del XXIX Congresso della Società di linguistica italiana (Malta, 3-5 novembre 1995), Roma, Bulzoni, 1998, 198.

<sup>6</sup> Tullio De Mauro, *Intervento*, in Servizio dei resoconti e delle comunicazioni istituzionali del Senato della Repubblica, *Il linguaggio della Costituzione*, cit., 20.

emotive, senza slogan, senza ripetizioni ossessive delle parole ritenute essenziali e sintetiche di valori, in breve: senza parole ‘monumentalizzate’<sup>7</sup>.

In termini di sobrietà, anche lo Statuto albertino avrebbe avuto qualcosa da insegnare, ma era stato redatto nelle poche settimane del febbraio 1848 nell’ambiente infranciosato<sup>8</sup> dell’allora Regno di Sardegna e graziosamente elargito da Carlo Alberto, la cui espressa volontà gli estensori non ebbero che da tradurre in articoli. In Assemblea Costituente, invece, l’‘eterogeneità delle favelle’ - come la definì Calamandrei - si doveva alle tante piccole officine che - dai lavori preparatori della Commissione di studio presso il Ministero della Costituente passando per la Commissione dei Settantacinque, le tre Sottocommissioni, il Comitato di redazione (o dei Diciotto) fino all’Assemblea plenaria e al Comitato di coordinamento<sup>9</sup> - avevano messo mano al progetto, certo trovando un accordo su concetti e istituti come la sovranità popolare, il bicameralismo, l’autonomia regionale, la Corte costituzionale, ma rimanendo distanti per quelle parti che ancora peccavano di ‘genericità, oscurità, sottintesi’, quando piuttosto il motto avrebbe dovuto essere solo uno: ‘chiarezza della Costituzione’<sup>10</sup>. Lo spiegò bene l’onorevole socialista Gustavo Ghidini, ribadendo il dovere della Carta di ‘essere soprattutto accessibile e comprensibile al volgo. Io, per verità, non ho mai cercato la letteratura nelle leggi, ma se anche avessi avuto, per avventura, la mania di esigere che la legge sia, sotto il profilo stilistico e letterario, una cosa perfetta, l’avrei senz’altro vinta e repressa di fronte alla necessità che la legge costituzionale sia veramente comprensibile e accessibile a tutti’<sup>11</sup>.

D’altra parte, era inevitabile l’eterogeneità delle favelle, ché era risaputo che la quadra dei problemi costituzionali non l’avrebbero trovata né acquistando ‘una Magna Charta usata, né in una cucitura di “pezzi” presi qua e là tra il mezzo centinaio di costituzioni esistenti, né in un piano di assorti professori di diritto pubblico’, buoni solo a costruire ‘una costituzione non vitale, un pezzo di carta con nastri e sigilli da conservare in malinconici musei storici’<sup>12</sup>. Per un

---

<sup>7</sup> Erasmo Leso, *27 dicembre 1947: lingua della Costituzione e lingua di tutti*, in Federigo Bambi (a cura di), *Un secolo per la Costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano*, cit., 287.

<sup>8</sup> Claudio Marazzini, *Le parole della libertà. La lingua dello Statuto albertino*, in Federigo Bambi (a cura di), *Un secolo per la Costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano*, cit., 51-66.

<sup>9</sup> Per una comparazione fra i testi, si rimanda a Giuseppe Busia, *Il percorso di elaborazione del testo costituzionale*, in Stefano Rodotà (a cura di), *Alle origini della Costituzione*, cit., 129-64.

<sup>10</sup> Piero Calamandrei, *Intervento alla Assemblea Costituente*, 4 marzo 1947, seduta pomeridiana ([http://legislature.camera.it/\\_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed049/sed049nc.pdf](http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed049/sed049nc.pdf)). Nel suo *Il compromesso costituzionale* del 1955 (oggi raccolto in Paolo Pombeni (a cura di), *Potere costituente e riforme costituzionali*, Bologna, il Mulino, 1992, 290-300), Calamandrei concesse che ‘(l)a generosa illusione del partito d’azione che dalla unanimità antifascista della Resistenza potesse immediatamente uscire, subito dopo la Liberazione, un rinnovamento delle strutture sociali ed economiche sulla base del C.L.N., ebbe corta durata: colle dimissioni del breve governo di Ferruccio Parri, che rappresentò per qualche mese (dal giugno al novembre 1945) le superstiti speranze della Resistenza di dare all’Italia un governo di popolo che non implicasse la restaurazione della vecchia classe dirigente responsabile di aver dato vita al fascismo, la Costituente si aprì in un’atmosfera non più di unanime fervore rivoluzionario ma di patteggiamento tra i grandi partiti di massa [...]. L’unica rivoluzione effettivamente già compiuta, della quale la Costituzione doveva dare atto in formule giuridiche, era la caduta della monarchia’ (*ibid.*, 292).

<sup>11</sup> Gustavo Ghidini, *Intervento alla Assemblea Costituente*, 8 marzo 1947, seduta pomeridiana ([https://www.camera.it/\\_dati/Costituente/Lavori/Assemblea/sed055/sed055.pdf](https://www.camera.it/_dati/Costituente/Lavori/Assemblea/sed055/sed055.pdf)).

<sup>12</sup> Massimo Severo Giannini, *Bollettino di informazione e documentazione del Ministero per la Costituente*, n. 1, novembre 1945, riportato in Stefano Rodotà, *Un buon modo di lavorare*, in Id., *Alle origini della Costituzione*, cit., 9.

Paese difficile e scaltrito com'era l'Italia, i destini della nazione si giocavano con la lingua e sulla lingua della Costituzione<sup>13</sup>.

Forse giova ricordare come si presentasse l'Italia lasciata in eredità dal fascismo: un Paese che usciva 'come da una vita subacquea'<sup>14</sup>, nel quale circolava, insieme al *corned beef*, al *chewing-gum* e alla *peas soup*, l'Amgot (*Allied Military Government of Occupied Territories*), anche detta la *am-lira*, la moneta dei liberatori alleati stampata fino al 1946. L'Italia era allora prevalentemente agricola - di un'agricoltura povera, bracciantile precaria e latifondista - e scolarmente sottosviluppata<sup>15</sup>, una massa sterminata di persone senza istruzione, il quasi sessanta per cento della quale privo di licenza elementare, mentre il tredici si dichiarava spontaneamente analfabeta<sup>16</sup>. Erano numeri che mortificavano l'Italia alle spalle di quasi ogni altra nazione del continente. Solo un quinto della popolazione, concentrato in Toscana e nelle due città principali, parlava abitualmente italiano, mentre i due terzi, sparsi per un territorio nazionale irto di storiche 'città capitali', usavano ancora solamente il dialetto<sup>17</sup>. Non sarebbe realistico se dicessimo che la nostra Carta costituzionale, seppur così tenacemente piana e trasparente, sia riuscita davvero a spiegare allora a una popolazione insufficientemente istruita come pure 'disabituata alle pratiche democratiche e ancora sotto l'effetto di vicende politiche e belliche drammatiche'<sup>18</sup> i cambiamenti attuabili nell'immediato e quelli promessi per il futuro. Ciò nonostante, 'si deve anche dire che la *Costituzione*, se non parla a loro, certo parla *per* loro, e anzi, se si bada al comma 2 dell'art. 3, parla principalmente per loro: assume cioè le differenze di capacità linguistica come uno degli ostacoli che è "compito" della Repubblica rimuovere'<sup>19</sup>.

Una tale cura prestata alla leggibilità della Costituzione si sa che passò anche per una revisione linguistica del testo provvisorio, come uscito dalla Commissione dei Settantacinque,

---

<sup>13</sup> Valter Deon, *Una lingua democratica: la lingua della Costituzione*, cit., 195. Il sintagma *diritti inviolabili* fu costruito scegliendo in una rosa di una decina di sinonimi (imprescrittibili, insopprimibili, irrinunciabili, incancellabili, fondamentali, sacri, naturali...).

<sup>14</sup> Alba de Céspedes, *Premessa*, in *Mercurio* (tratta da Tullio De Mauro, *Storia linguistica dell'Italia repubblicana dal 1946 ai nostri giorni*, Roma-Bari, Laterza, 2014, 5).

<sup>15</sup> In aggiunta a una pressoché costante incuria riservata all'istruzione elementare sin dal 1861, durante il Ventennio si soppressero dai questionari dei censimenti le domande sul saper leggere e scrivere, non essendo l'esistenza dell'analfabetismo compatibile con la retorica fascista; in aggiunta, si impose che nelle 'aree rurali', dove risiedeva oltre l'ottanta per cento della popolazione, si potesse fare a meno della licenza elementare (*ibid.*, 23).

<sup>16</sup> All'indomani dell'Unità, le classi dirigenti curarono soprattutto l'offerta delle scuole medie superiori, licei e istituti tecnici, per quanto accessibili dalla sola popolazione più abbiente. Lasciarono ai comuni la scolarità elementare che, invece, avrebbe dovuto rappresentare la prima preoccupazione per colmare lo iato che relegava l'Italia distante dai livelli minimi di istruzione degli altri Paesi europei (così Tullio De Mauro, *Storia linguistica dell'Italia repubblicana dal 1946 ai nostri giorni*, cit., 20-21). Secondo il primo censimento dell'era repubblicana, i laureati in Italia erano circa quattrocentomila e trentotto milioni i cittadini analfabeti, alfabetizzati senza titoli e i possesso della licenza elementare (per questo e per tutti i dati statistici qui riportati, si veda Istituto centrale di statistica, *IX Censimento generale della popolazione, volume V, Istruzione*, 4 novembre 1951, ([https://ebiblio.istat.it/digibib/Censimenti%20popolazione/censpop1951/VECP1951DNU\\_IST0005521VolumeVistruzione+OCRottimiz.pdf](https://ebiblio.istat.it/digibib/Censimenti%20popolazione/censpop1951/VECP1951DNU_IST0005521VolumeVistruzione+OCRottimiz.pdf)).

<sup>17</sup> Sebbene il multilinguismo endogeno italiano con i suoi trentacinque idiomi nativi diversi fosse più accentuato che negli altri Paesi europei, il suo portato critico valica il mero dato numerico se si tiene conto di elementi più intrinseci come la distanza idiomatologica fra le parlate e l'indice di diversità linguistica della popolazione nel suo complesso, nonché il limitato uso della lingua comune fuori da Firenze e Roma (Tullio De Mauro, *Storia linguistica dell'Italia repubblicana dal 1946 ai nostri giorni*, cit., 36-45).

<sup>18</sup> Paolo Caretti, *Lingua e Costituzione*, in *Osservatorio AIC*, maggio 2015, 5 ([https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/Caretti%202020.2015%20bis\\_.pdf](https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/Caretti%202020.2015%20bis_.pdf)).

<sup>19</sup> Tullio De Mauro, *Storia linguistica dell'Italia repubblicana dal 1946 ai nostri giorni*, cit., 205.

affidata a Pietro Pancrazi, studioso toscano di letteratura italiana e critico, prima di trasmetterlo all'Assemblea Costituente per la discussione e il voto finali. I costituenti ebbero, però, il discernimento di non seguirlo quando propose l'impiego di un linguaggio più sofisticato, per esempio suggerendo di cambiare il 'compito' della Repubblica di rimuovere gli ostacoli ex art. 7 del *Progetto di costituzione* con il termine 'ufficio', decisamente più aulico, o di sostituire *sulla base di intese con previa intese*. Da questo punto di vista, Pancrazi non riuscì mai a entrare in piena sintonia con le scelte linguisticamente democratiche di fondo degli estensori della Carta<sup>20</sup>, con il che possiamo concludere che la bellezza della sua prosa, intesa come comprensibilità, sia interamente ascrivibile alla saggezza di coloro che la vollero democratica nel senso di popolare.

Altra cosa è concluderne che tutti ne fossero unanimemente contenti: il compromesso fra le 'tre culture' cattolica, socialista e liberale, che Meuccio Ruini tentò di restituire all'idealità delle sue radici etimologiche<sup>21</sup>, lasciò alcuni comunque perplessi, se non insoddisfatti, di quello che la Costituzione diceva e di quale lessico si servisse per dirlo, soprattutto nella parte riguardante i rapporti etico-sociali, che si pensò persino di raccogliere in un preambolo - che, però, 'non è una pura e semplice soffitta'<sup>22</sup> - proprio per l'imprevedibilità del suo impatto giuridico<sup>23</sup>.

A tanto sforzo doveva infine corrispondere il desiderio degli italiani di conoscerla, quella nuova Costituzione, e per questo i costituenti ne prevedero, con la XVIII disposizione transitoria e finale, il deposito presso la sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per tutto

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 208-209.

<sup>21</sup> 'Vi è una parola che ha aleggiato qui, ed è stata ripetuta come un ritornello: la parola "compromesso" [...] [che] grava come un incubo e minaccia di avvelenare ogni linea d'azione. Che cosa significa in origine compromesso? Vuol dire, nel suo etimo, che parecchi fanno promessa insieme, assumono un impegno, stipulano un patto; e non c'è nulla di male, ed è necessità elementare di vita. Vi è bensì un senso deteriore [...] ed è il baratto, il mercato, la combinazione oscura di interessi, non d'idee' (Meuccio Ruini, *Intervento in Assemblea Costituente*, 12 marzo 1947, seduta pomeridiana, 2016, disponibile su [https://www.camera.it/\\_dati/Costituente/Lavori/Assemblea/sed059/sed059.pdf](https://www.camera.it/_dati/Costituente/Lavori/Assemblea/sed059/sed059.pdf)).

<sup>22</sup> *Ibid.*, 2015.

<sup>23</sup> In senso svalutativo verso le previsioni di dubbia prescrittività si era espresso Vittorio Emanuele Orlando: 'che la proclamazione di principi, che siano di guida alla legislazione dello Stato, di principi, che in un certo senso si possono concepire superiori a noi, che precedono la nostra stessa Costituzione, che questa proclamazione si faccia, io lo credo utile e opportuno. [...] Tuttavia, anche di queste dichiarazioni io userei con maggiore parsimonia; dico la verità, mi atterrei alla proclamazione dei diritti veramente tradizionali - quelli di libertà, di eguaglianza, di fraternità' (10 marzo 1947, seduta pomeridiana, 1941, disponibile su [http://legislature.camera.it/\\_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed056/sed056nc.pdf](http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed056/sed056nc.pdf)). Ma era, questa, anche la linea di Piero Calamandrei, quando disse: 'Varie parti di questo progetto non hanno quella chiarezza cristallina che dovrebbe riuscire a far capire esattamente che cosa si è voluto dire con questi articoli, quali sono le mete verso le quali si è voluto muovere con quelle disposizioni. Si riaffaccia qui la questione che è stata già sollevata oggi dai due precedenti oratori, e che si può chiamare la questione del preambolo, già sorta davanti alla Commissione dei settantacinque. Voi sapete che nella nostra Costituzione, ad articoli che consacrano veri e propri diritti azionabili, coercibili, accompagnati da sanzioni, articoli che disciplinano e distribuiscono poteri e fondano organi per esercitare questi poteri, si trova commista una quantità di altre disposizioni vaghe, che si annidano specialmente fra l'articolo 23 e l'articolo 44 (rapporti etico-sociali e rapporti economici), le quali non sono vere e proprie norme giuridiche nel senso preciso e pratico della parola, ma sono precetti morali, definizioni, velleità, programmi, propositi, magari manifesti elettorali, magari sermoni: che tutti sono camuffati da norme giuridiche, ma norme giuridiche non sono' (4 marzo 1947, seduta pomeridiana, cit., 1745).

Massimo Luciani, *Il testo della Costituzione*, in Stefano Rodotà (a cura di), *Alle origini della Costituzione*, cit., 117 ricorda che, nonostante la Commissione dei Settantacinque si fosse pronunciata in favore di un preambolo, l'Assemblea aveva rinviato la decisione e che poi il Comitato dei coordinamento aveva optato per escluderlo per tema che 'il rinviare ad un preambolo criteri fondamentali che sono pur sempre norme, sia pure generalissime, faccia loro perdere di efficacia e di forza nell'attuazione'.

l'anno 1948. L'impegno a fare di quel testo la pietra angolare del nuovo vivere insieme fu unanime e risoluto, così avveduto da anticipare lo sforzo di riappropriazione della lingua nazionale che avrebbe avuto luogo nell'Italia della Repubblica col recupero di costrutti e parole meglio radicati nell'uso vivo<sup>24</sup>, quasi che la Carta dichiarasse l'esistenza di una lingua italiana comune che ancora nei fatti non era così diffusa e lo facesse attraverso l'impiego di un lessico capace di parlare di tutto, nel registro quotidiano ancor più che in quello intellettuale. Non manca di fascino, allora, pensare di poter accostare idealmente quest'opera di rifondazione e rafforzamento della nostra lingua al processo di 'invenzione'<sup>25</sup> dell'italiano volgare cui si dedicò Dante Alighieri con la sua *Commedia* in qualità di scrittore 'padre' della lingua nazionale e alla sua intuizione quasi profetica di teorico del linguaggio con il *Convivio* e il *De vulgari eloquentia*<sup>26</sup> del subentro al latino del volgare che avrebbe preso corpo solo secoli dopo.

Fuori da pleonastiche magnificazioni dell'ingegno dei costituenti, però, ombre si allungarono sull'Assemblea Costituente già durante lo svolgimento dei suoi lavori: ne scrisse, per esempio, Costantino Mortati, incaricandosi di considerare 'lo stato d'animo collettivo' che stava condizionando e determinando gli indirizzi emergenti fra i redattori della Carta, un dato di interesse evidente 'a chi sa come il valore e l'effettivo significato di una costituzione non sono dati tanto dagli istituti che essa regola quanto dallo spirito che l'alimenta [...]; a chi sa che un'atmosfera viziata deteriora i polmoni anche meglio costruiti, e che la bontà del meccanismo tecnico predisposto si infrange al contatto di forme mentali non consonanti con l'intima sua struttura'<sup>27</sup>. Al centro di 'una crescente insofferenza nei suoi riguardi, imputato di essere troppo pervicace nel tentativo di conseguire gli obiettivi che riteneva decisivi e rigido nel rifiutare compromessi ritenuti incoerenti'<sup>28</sup>, Mortati denunciava una condizione ambientale per nulla favorevole: 'quella dell'indifferenza del paese di fronte all'attività iniziata, della mancanza di quei contatti e di quegli scambi di motivi e di ispirazioni fra il popolo e l'Assemblea, che si pongono quali indici rivelatori di un'ansia profonda di rinnovamento, dalla quale l'opera costituente dovrebbe trarre la sua linfa vitale e la vera garanzia di buona riuscita'. Tale indifferenza era, però, da far risalire non tanto alla insuscettibilità dello spirito pubblico quanto alla 'mancanza di iniziativa dei partiti'<sup>29</sup>, che avrebbero, invece, dovuto suscitare l'interesse pubblico alla nuova

---

<sup>24</sup> Tullio De Mauro, *Il linguaggio della Costituzione*, introduzione a *Costituzione della Repubblica italiana* (1947), Torino, UTET, 2006, XXXI.

<sup>25</sup> Così Francesco Bruni, *Italia. Vita e avventure di un'idea*, Bologna, il Mulino, 2010.

<sup>26</sup> Mirko Tavoni, *Dante e la lingua italiana*, Lezione di apertura della manifestazione *Danteprima* 697 (Pisa, 23 maggio 2018). Si veda altresì Id. (a cura di), *De vulgari eloquentia*, Milano, Mondadori, 2017 e Id., *Qualche idea su Dante*, Bologna, il Mulino, 2015 (i primi tre capitoli in particolare).

<sup>27</sup> Costantino Mortati, *Ombre sulla Costituente*, in *Lo Stato moderno*, anno III, n. 22, 20 novembre 1946, 510.

<sup>28</sup> Ugo De Siervo, *Costantino Mortati: il giurista della Costituzione*, in *Dialoghi. La democrazia in trasformazione*, 1/2017, 99 (disponibile su <https://rivistadialoghi.it/12017/profilo/costantino-mortati-il-giurista-della-costituzione>).

<sup>29</sup> Costantino Mortati, *Ombre sulla Costituente*, cit., 510. Le ombre sulla Costituente che Mortati crudamente registrava riguardavano un'ulteriore condizione ambientale che indubbiamente non resta confinata al tempo di redazione della Costituzione: si tratta del 'senso di illegalismo e di deprezzamento dei valori giuridici quale si palesa non solo in vasti ceti cittadini, ma proprio negli stessi supremi organi dello Stato. Tale rilievo è collegato alla constatazione non tanto del perdurare di quella insensibilità di fronte ai doveri di probità e di disinteresse personale da parte di uomini investiti di cariche pubbliche, che era considerata caratteristica dei titolari delle cessate gerarchie,

Costituzione e farsi interpreti - secondo il ruolo che enfaticamente si accreditavano - delle tendenze e aspirazioni del popolo in vista della nuova Carta.

## 2. Come un romanzo

C'è una seconda accezione di *bellezza* della nostra Costituzione, un altro tratto di immediatezza che si aggiunge alla leggibilità delle sue norme e che la fa ulteriormente accessibile, vicina al popolo e, per questo, democratica: la sua *concretezza*. Il modello di uomo saldamente installato nel cuore del testo non è teorico né rarefatto; non è un'invenzione astratta per come seppero immaginarselo gli estensori nelle elucubrazioni del loro slancio fondativo, ma pulsa nella materialità dei suoi bisogni tangibili, delle sue qualità comuni, delle attività quotidiane con cui costruisce la sua rete di rapporti, delle fattezze in tutto e per tutto somiglianti a quelle degli italiani tutti, allora impegnati a vario titolo nella ricostruzione della nostra civiltà e a cui la Carta voleva parlare.

Se le costituzioni fossero un genere letterario, potremmo dire che esse abbiano attraversato un percorso affine a quello del canone letterario occidentale<sup>30</sup>: esso si fa convenzionalmente cominciare con l'irrealismo degli antichi miti greci e procede con la millenaria tradizione di scrittura che gli ha fatto seguito e che ha desunto le proprie trame dalla stessa mitologia o dalle leggende e dalla storia - così fecero Shakespeare e Milton, Chrétien de Troyes e Corneille, Lessing e Schiller, Lope de Vega, Ariosto e Monti. In questo paradigma, i personaggi erano accomunati da una carica eroica sociale, civile o morale e una spiccata propensione di pensiero all'universalismo e all'ideale. È con l'approdo al realismo del romanzo moderno di Defoe e Fielding<sup>31</sup>, nel Diciottesimo secolo, che i protagonisti diventano individui ordinari come

---

quanto della ancora diffusa tendenza delle pubbliche autorità a comportamenti che contraddicono ad esigenze essenziali di ogni ordinato assetto statale. [...] Vi sono dei sintomi che fanno pensare come questo senso, se non di vero dispregio, per lo meno di scarsa considerazione per i vincoli giuridici, si sia impadronito anche dell'Assemblea' (510-11). A quest'ultimo proposito, fece menzione del comportamento assunto nei confronti dell'art. 4 D.L.L. 16 marzo 1946, che imponeva all'Assemblea di darsi un nuovo ordinamento interno: non solo il nuovo regolamento non venne adottato, ma pure l'applicazione di quello vecchio avvenne in modo lacunoso e insufficiente. La stessa disciplina che la Costituente si diede per l'esercizio dei suoi compiti venne affidata a 'un articolo aggiuntivo' (passato senza alcuna discussione) che disponeva la formazione della Commissione dei Settantacinque.

<sup>30</sup> Lynn Hunt, *Inventing Human Rights. A History*, New York, W.W. Norton & Co., 2007 intreccia l'invenzione del romanzo come genere letterario e l'invenzione dei diritti umani nel costituzionalismo tardo-settecentesco intorno al sentimento-chiave dell'empatia che, suscitato ed educato dalla introspezione dei protagonisti dei primi romanzi, riesce a tradurre in consapevolezza universale la previsione testuale dei diritti fondamentali contenuti nei primi cataloghi moderni. 'Human rights are not just a doctrine formulated in documents; they rest on a disposition toward other people, a set of convictions about what people are like and how they know right and wrong in the secular world. Philosophical ideas, legal traditions, and revolutionary politics had to have this kind of inner emotional reference point for human rights to be truly "self-evident". And, as Diderot insisted, these feelings had to be felt by many people, not just the philosophers who wrote about them. [...] What might be termed "imagined empathy" serves as the foundation of human rights rather than of nationalism. It is imagined, not in the sense of made up, but in the sense that empathy requires a leap of faith, of imagining that someone else is like you. [...] Novels generated it by inducing new sensations about the inner self. Each in their way reinforced the notion of a community based on autonomous, empathetic individuals who could relate beyond their immediate families, religious affiliations, or even nations to greater universal values' (23 e 32).

<sup>31</sup> Cfr. Ian Watt, *The Rise of Novel*, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1957, 74 e 92: '*Robinson Crusoe* is certainly the first novel in the sense that it is the first fictional narrative in which an ordinary person's daily activities are the centre of continuous literary attention. [...] Defoe's story is perhaps not a novel in

Robinson Crusoe, Moll Flanders o Tom Jones, collocati nel mezzo di un mondanissimo intreccio di relazioni ed esperienze, sullo sfondo di un tempo e uno spazio veri, spogliati di ogni suggestione epica. L'ordine e la pienezza che, nei secoli precedenti, erano stati ascritti alla 'grande catena dell'essere' raccontata attraverso i *topoi* della letteratura eternamente rigenerati ora sembrano trovarsi solo nella vita privata di anonimi individui<sup>32</sup>. Nella letteratura del romanzo, l'immediatezza delle vicende narrate e la vicinanza di quei soggetti alla vita dei loro contemporanei erano il riflesso dell'individualismo tenuto a balia dal protestantesimo e mondato di ogni senso di colpa dal capitalismo industriale<sup>33</sup>.

Per verosimiglianza del cittadino costituzionale al cittadino reale, la nostra Carta sta a quelle degli albori del costituzionalismo come il romanzo al teatro classico. Non potrebbero darsi due personaggi più lontani dell'uomo al centro della Costituzione degli Stati Uniti - e, ancora di più, della Dichiarazione di Indipendenza - e della *persona* che abita la Costituzione italiana.

Con la *Declaration of Independence* del 1776, i coloni inglesi avevano annunciato al mondo l'avvenuto esercizio del loro diritto di scrollarsi di dosso il giogo del trono di San

---

the usual sense since it deals so little with personal relations. But it is appropriate that the tradition of the novel should begin with a work that annihilated the relationships of the traditional social order, and thus drew attention to the opportunity and the need of building up a network of personal relationships on a new and conscious pattern; the terms of the problem of the novel and of modern thought alike were established when the old order of moral and social relationships was shipwrecked, with Robinson Crusoe, by the rising tide of individualism'.

<sup>32</sup> Id. *Miti dell'individualismo moderno. Faust, don Chisciotte, don Giovanni, Robinson Crusoe*, Roma, Donzelli, 1998, 180.

<sup>33</sup> La storia europea ha impiegato molti secoli ad affermare l'individuo come unità basilare della società e dell'organizzazione del potere. Se, per i greci e i romani, la distinzione cruciale passava fra la sfera pubblica e quella domestica, non era perché si considerasse con qualche importanza la vita dei singoli quanto quella delle famiglie, ambiti di naturale ineguaglianza a scapito delle donne, degli schiavi e degli stranieri. Si trattava di un'ineguaglianza del tutto naturale, inscritta nelle regole immutabili del cosmo. Quando, alla metà del terzo secolo, Decio e Valeriano promossero le più risolte persecuzioni a carico dei cristiani, il culto dei martiri segnò una cesura nella concezione degli eroi, volgente dall'archetipo aristocratico degli antichi che li voleva maschi, possenti, scaltri, trionfanti, provenienti da famiglie illustri e fondatori o governanti di città sul modello di Ulisse, cultori della famiglia e della *pietas*, a un eroismo per così dire democratico, fondato sulla coscienza e sull'esercizio della volontà individuale, aperto a tutti, poveri e ricchi, uomini e donne, cittadini e forestieri, così come egualitaria era l'impartizione del battesimo. Erano così state gettate le fondamenta di un altro ordine sociale, che il monachesimo benedettino corroborerà nella misura in cui l'obbedienza alla regola non si spiegava con l'influsso di forze esterne o invalse tradizioni, ma con il consenso individuale e il ruolo della propria coscienza. Con la retorica del cristianesimo, dunque, andò sgretolandosi l'atavica concezione della società fondata sulla ineguaglianza naturale fra i propri membri per cedere il passo a un'idea di eguaglianza morale alla base di un consesso di individui anziché di famiglie. E quando, nei secoli oltre l'anno Mille, la Chiesa rivendicò per sé la giurisdizione sulle anime, inoculò anche nelle istituzioni secolari il sentimento di una società meno gerarchica e di un rapporto più diretto con i singoli e non con le loro famiglie, classi o corporazioni, il che si rivelerà esiziale per la stessa struttura feudale del potere. Quando infine il diritto canonico si proverà a distinguere fra peccato e reato, fra intenzione e azione, sarà codificata sotto una nuova luce la sfera della responsabilità personale, unita in termini inediti alla facoltà di scelta. 'The equality of status defined into that new role sent Europe along a road which no human society had previously followed. Under way was nothing less than a reconstruction of the self, along lines more consistent with Christian moral intuitions. For the new sense of justice - introduced first into canon law and later into civil law - privileged equality and reciprocity. [...] As that translation spread from the church into the secular sphere - with the first steps that would lead to the creation of nation-states - it changed the relations of Europeans with themselves' (Larry Siedentop, *Inventing the Individual. The Origins of Western Liberalism*, Londra, Penguin, 2015, 237-38). Si veda anche Louis Dumont, *Saggi sull'individualismo*, Milano, Adelphi, 1993 e Michael Carrithers, Steven Collins, Steven Lukes (a cura di), *The Category of the Person. Anthropology, Philosophy, History*, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, in particolare: Marcel Mauss, *A Category of the Human Mind: The Notion of Person; The Notion of Self*; Louis Dumont, *A Modified View of Our Origins*; Charles Taylor, *The Person*. Si veda anche Charles Taylor, *The Sources of the Self. The Making of the Modern Identity*, Cambridge MA, Harvard University Press, 1989.



Giacomo. In essa si proclamava la dissoluzione dei legami politici con la madrepatria per assumere 'the separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature's God' davano loro titolo. Assicurare la protezione dei diritti inalienabili (*life, liberty and the pursuit of happiness*) derivanti da un ordine naturale e da inalterabili leggi universali era il fine del *limited government*. Da questo punto di vista, la Dichiarazione illustrava la teoria del governo che avrebbe ispirato la Costituzione del 1787<sup>34</sup>: gli uomini erano naturalmente uguali, a dispetto delle loro differenze morali, spirituali, materiali, intellettive e di valore, e il governo dello Stato serviva a garantire l'invulnerabilità di quell'uguaglianza e dei diritti a essa conseguenti. Non era la salvezza, tantomeno la gloria o la virtù, a dare un senso allo Stato<sup>35</sup>, ma la libertà del cittadino: per gli inglesi del *Bill of Rights* (1689), per Burke e la dottrina *old whig*, si trattava di una libertà evolutasi spontaneamente nel corso della storia e secondo tradizione - *grown, not made*. Per l'America, terra di dissidenti puritani alla ricerca di un pacifico posto al sole, era una libertà decisamente meno consacrata al passato e, invece, costruita, innervata da una visione del futuro - *made, not grown*.

Per quanto nessun consenso esistesse sulla natura delle *self-evident truths* supposte dalla Dichiarazione, esse erano, per un verso, 'the conclusion of a chain of philosophical or scientific reasoning' e, per l'altro, 'the beginning of all chains of political reasoning'<sup>36</sup>. E qui si trova la prima chiave a motivo della *concettosità* e *astrattezza* del costituzionalismo statunitense: l'affermazione politico-istituzionale, giuridicamente positiva, di quelle verità e dei diritti naturali a corollario chiudeva un cerchio avviatosi sul piano meramente speculativo e intellettuale. Prima, cioè, di essere dati per ovvi e certi dal pensiero politico, le verità e i diritti della Dichiarazione lo erano stati per la teoresi del tempo.

Jefferson scrisse che quella dottrina della libertà e dei diritti naturali non era da pensarsi come l'invenzione del giorno<sup>37</sup>. Essa ci appare piuttosto l'esito dell'intreccio di quattro filoni di pensiero<sup>38</sup> intessuti sullo sfondo della cultura che apparteneva alla generazione del *Committee*

---

<sup>34</sup> Diarmuid F. O'Scannlain, *The Natural Law in the American Tradition*, 79 *Fordham L. Rev.* 1513 (2011).

<sup>35</sup> Charles S. Desmond, *Natural Law and the American Constitution*, 22 *Fordham L. Rev.* 235 (1953), 241: 'It is to be remembered that while, in earlier Colonial America, the leaders of thought and discussion were ministers of religion, the decades just before the Revolution saw a great rise in the number and influence of lawyers, many of them educated at the English Inns of Court. Almost concurrently with the rise of that new group of thinkers, came the troubles with the mother country over internal taxation, and other oppressions. The American lawyers carefully scrutinized the common law they had learned in England, to discover their rights therein, as English subjects. Fundamental to the position they took was their assertion that they were not mere colonists or subjects but English citizens, with all the immemorial rights and privileges that belonged to Englishmen by birthright. Being denied those rights by their King, they stood on their natural law rights as men, and, unable to obtain them through or from the ruling government, asserted their right to recapture them by rebellion'.

<sup>36</sup> Michael Zuckert, *The Natural Rights Republic. Studies in the Foundation of American Political Tradition*, Notre Dame IN, University of Notre Dame Press, 1997, 49.

<sup>37</sup> 'I know only that I turned to neither book nor pamphlet while writing it. *I did not consider it as any part of my charge to invent new ideas altogether, and to offer no sentiment which had never been expressed before*'. La Dichiarazione serviva '(n)ot to find out new principles or new arguments never before thought of, not merely to say things which had never been said before; but to place before mankind *the common sense of the subject* in terms so plain and firm as to command their assent and to justify ourselves in the independent stand we were compelled to take. Neither aiming at originality of principle or sentiment nor yet copied from any particular previous writing, it was intended to be an expression of the American mind. All its authority rests upon the harmonising sentiment of the day' (Clarence Emmett Manion, *The Founding Fathers and the Natural Law: A Study of the Source of Our Legal Institutions*, 35 *A.B.A. J.* 461 (1949), 463).

<sup>38</sup> Carl N. Conklin, *The Origins of the Pursuit of Happiness*, 7 *Wash. U. Jur. Rev.* 195 (2015), 228 ss.

of Five<sup>39</sup> investito della stesura della Dichiarazione: in primo luogo, valeva la filosofia del diritto che, per tramite dei *Commentaries on the Laws of England* di William Blackstone, aveva esportato nelle colonie la nozione degli *immutable legal principles* su cui era fondato il diritto inglese<sup>40</sup>. In secondo luogo, pesava l'ascendente dell'antichità classica come modello di eccellenza nella vita politica, della Repubblica romana quale ideale forma di governo e del rimando a una vita in accordo con la natura per il perseguimento della felicità come virtù che si doveva alla concezione di stoici come Cicerone e Marco Aurelio. In terzo luogo, agiva sulla generazione dei Fondatori l'influenza del cristianesimo nel senso più intellettuale e accademico<sup>41</sup>. Infine, si inseriva l'illuminismo scozzese e la scuola di pensiero del *Common Sense* che, in linea con l'epistemologia newtoniana, postulava la conoscenza dei principi primi dell'universo mediante l'osservazione della natura.

Il suddito inglese nato libero era parte integrante di questa cultura, contraddistinta da una secolare 'storia della libertà' attecchita, però, in una società profondamente gerarchica e aristocratica, erede di quella tradizione medievale di privilegi formali accordati a gruppi partecolari che, per decreto reale o per contratto, erano i soli ammessi alla partecipazione pubblica. Senonché, l'avvento dell'Indipendenza aveva svuotato la retorica dei diritti degli inglesi nati liberi e promosso al suo posto una visione più astratta dei diritti naturali. La libertà come diritto naturale si fece grido rivoluzionario: '(n)on più un insieme di diritti specifici, non più un privilegio goduto da una società costituita o da alcune persone in particolari situazioni sociali. La libertà era divenuta un diritto universale, senza limiti'<sup>42</sup>. Ma quanto realistico? Quanto inclusivo<sup>43</sup>?

Sotto gli auspici di quella teoria dei diritti, gli attori politico-istituzionali erano, in via di principio, aperti ad avallare gli innumerevoli, multiformi percorsi che i cittadini intendevano imboccare, ciascuno secondo la propria inclinazione. Già nel corso dell'era coloniale, coloro che cercavano di ricominciare il mondo daccapo vagheggiavano le coste dell'America, la terra promessa dove latte e miele scorrevano come fiumi. La libertà solipsistica della frontiera<sup>44</sup> dell'uomo che realizza se stesso divenne la matrice della libertà che prosperava negli Stati

---

<sup>39</sup> Oltre allo stesso Jefferson, vi facevano parte John Adams, Benjamin Franklin, Robert Livingston e Roger Sherman.

<sup>40</sup> Per quanto, in forza di quei principi giuridici immutabili, Blackstone avallasse una *hierarchy of law*, essi nulla potevano contro le deliberazioni del Parlamento: 'il the Parliament will positively enact a thing to be done which is unreasonable, I know of no power in the ordinary forms of the Constitution that is vested with no authority to control it'. Di tutt'altro avviso quanto Coke aveva statuito in occasione del celebre *Bonham's Case* nel 1610: '(a)nd it appears in our books, that in many cases, the common law will control acts of Parliament, and sometimes adjudged them utterly void; for when an act of Parliament is against common right and reason, or repugnant, or impossible to be performed, the common law will control it and adjudged such an action to be void'.

<sup>41</sup> Kody W. Cooper e Justin Buckley Dyer, *Thomas Jefferson, Nature's God, and the Theological Foundations of Natural-Rights Republicanism*, 10 *Politics and Religion* 662 (2017).

<sup>42</sup> Eric Foner, *Storia della libertà americana*, cit., 32.

<sup>43</sup> La teoria contrattualista assume che esista un popolo che desidera costituirsi in un corpo politico unito: ma quali sono i confini di quella comunità? Soprattutto, chi ne rimane escluso? '(D)rafters of the Declaration thought that mature, white males - particularly those with a stake in the community - would comprise the law-making portion of the community. Such a view was, so to speak, a "given" of their time - a "given" that was probably shared by the largest excluded group: mature, white women' (George W. Carey, *Natural Rights, Equality, and the Declaration of Independence*, 3 *Ave Maria L. Rev.* 45 (2005), 65-66).

<sup>44</sup> Alessandro Portelli, *Libertà americane*, in Eric Foner, *Storia della libertà americana*, cit., IX.

Uniti e che ne determinò il prodigioso sviluppo economico, 'for when left to their own bent Americans sought material betterment'<sup>45</sup>.

A ben guardare, tuttavia, i più non riuscivano a raggiungere un grado di indipendenza economica gratificante. Lasciamo da parte per un attimo gli schiavi e le donne, giudicate sprovviste di razionalità e coraggio e, pertanto, incapaci di autodeterminarsi. Era fra i bianchi che allignava un considerevole numero di uomini che stentava a sollevarsi dalla condizione malsicura in cui li relegava la loro occupazione. Era il caso dei servi vincolati con contratto che avevano volontariamente ceduto la propria libertà per un certo periodo e che per questo potevano essere comprati, venduti e sottoposti a severissime punizioni corporali. Sempre che riuscissero a sopravvivere ai trattamenti persino più accaniti di quelli in uso con gli schiavi, diversamente da questi potevano sperare in un futuro di qualche libertà. Nel frattempo, però, la loro manodopera agevolava la rendita dei datori di lavoro e dei possidenti e ne apriva la strada all'autonomia economica e alla piena libertà. I piaceri a cui Jefferson amava dedicarsi - ricevere nella sua Monticello, ideare inediti modelli di segnaposto, produrre nuovi tessuti artigianali, collezionare centinaia e centinaia di volumi per la biblioteca che i suoi eredi avrebbero venduto poco dopo la sua morte per sfuggire ai debiti accumulati in una vita di elegantissime dissipatezze - erano resi possibili anche dal lavoro dei molti uomini che possedette.

Oggi, una statua di Jefferson troneggia nella sala principale del *National Museum of African American History and Culture* a Washington. Gli fanno corona i bracci di un muro di mattoni sui quali sono impressi i nomi dei suoi schiavi. In una teca sono conservate le missive originali della corrispondenza che, suo malgrado, si trovò a intrattenere con Benjamin Banneker, afro-americano autodidatta fra i pochissimi a esser nati liberi, che nel 1791 volle sfidarlo sulle incongruenze fra i principi della Dichiarazione, le teorie razziste e la pratica della schiavitù (a cui Jefferson non era per nulla estraneo). Al tempo, solo molto raramente qualcuno fra i Fondatori avrebbe acconsentito a riconoscere ai selvaggi in uno stato di natura gli stessi diritti naturali - libertà di coscienza e religiosa, libertà di espressione, autogoverno inteso come indipendenza economica, diritto di proprietà come presupposto per il controllo della propria vita - che riconoscevano a loro stessi<sup>46</sup>. E ancora meno erano gli scrittori delle colonie che mettevano in diretta relazione la schiavitù come *realtà* e la schiavitù come *metafora*: James Otis del Massachusetts, per esempio, si interrogava se l'uomo potesse mai dirsi nato libero nel mentre che quella libertà non era ancora estesa a tutti gli uomini<sup>47</sup>. Sempre dal Massachusetts, anche Thomas Hutchinson si chiedeva come gli americani potessero giustificare di accostare i diritti

---

<sup>45</sup> Michael Zuckert, *The Natural Rights Republic. Studies in the Foundation of American Political Tradition*, cit., 26-27. Tutte le culture politiche presenti negli Stati Uniti al momento della loro indipendenza 'consideravano la proprietà un fondamento di libertà, una garanzia di indipendenza dei cittadini rispetto allo stato e alla società. Per i lockiani il diritto di proprietà aveva tuttavia un carattere espansivo e acquisitivo; voleva anche dire libertà di perseguire interessi economici privati e di accumulare ricchezze individuali, con l'implicazione che ciò favorisse automaticamente l'interesse generale e la ricchezza di tutti' (Arnaldo Testi, *La formazione degli Stati Uniti*, Bologna, il Mulino, 2003, 78).

<sup>46</sup> Chester James Antieau, *Natural Rights and the Founding Fathers - The Virginians*, 17 *Wash. & Lee L. Rev.* 43 (1960), 51.

<sup>47</sup> Bernard Baylin (a cura di), *Pamphlets of the American Revolution*, Cambridge MA, Harvard University Press, 1965, vol. I, 420-22, 446-47.

inalienabili alla privazione della libertà e della ricerca della felicità imposta agli africani<sup>48</sup>. Scriveva Richard Price a Thomas Jefferson che, se gli Stati Uniti avevano combattuto per salvare solamente loro stessi dalla schiavitù, mentre erano pronti a far schiavi altri uomini, la loro indipendenza si sarebbe rivelata niente di più che l'ennesimo capitolo nell'eterna storia della tirannia aristocratica e della degradazione umana<sup>49</sup>. Ma si trattava di obiezioni largamente minoritarie: nella *Declaration of Rights* della Virginia del 1776 era indicato sì il principio di uguaglianza fra gli uomini, ma solo a condizione che essi facessero parte del consorzio sociale dei maschi WASP ('when they enter into a state of society'), da cui era implicito fossero esclusi gli schiavi, quella moltitudine per nulla invisibile allo sguardo dei costituenti<sup>50</sup> e, però, aliena dall'astrattezza dei loro costrutti.

Non solo la Rivoluzione non delegittimò la schiavitù ma, secondo il primo censimento nazionale, il mezzo milione di schiavi registrati nel 1776 crebbe quasi della metà prima del 1790. Si conosce l'irregolare distribuzione degli schiavi nei territori degli Stati Uniti: a metà del Settecento, solo il dieci per cento viveva a nord del Maryland, dove rappresentava il quattro o cinque per cento dell'intera popolazione, più densamente concentrato nello Stato di New York. Se impiegati nei campi, essi lavoravano fianco a fianco con i servi a contratto, oppure erano occupati come operai industriali o garzoni di città: in tutti questi casi, si mescolavano agli strati più poveri della popolazione bianca, formando unità familiari stabili dotate anche di una minima capacità di risparmio quando venivano prestati ad altri datori di lavoro. Al nord, gli afro-americani erano parte integrante, per quanto comunque discriminata, del mondo anglo-americano bianco nei suoi strati più poveri.

Nel sud, lo si sa, era un altro vivere: un terzo dei neri di tutto il Nord-America viveva nelle due Caroline e in Georgia. In Carolina del Sud, poi, le condizioni erano davvero inumane, in quelle piantagioni di riso e zenzero piagate dal clima tropicale, con gli schiavi immersi tutto il tempo nell'acqua fino alle ginocchia. A queste latitudini, essi vivevano nella più netta separazione dalla società dominante, sradicati dalla loro cultura d'origine. Il tasso di mortalità era elevatissimo, compensato solo dal continuo arrivo di nuovi africani che, sopravvissuti alle traversate oceaniche, venivano venduti come animali al mercato di Charleston. Nelle piantagioni di tabacco del Chesapeake, la situazione migliorava e gli schiavi potevano contare su alloggi propri dentro comunità minimamente organizzate in cui prese a svilupparsi la cultura afro-americana, ma si trattava comunque di un decoro solo di facciata e la brutalità del rapporto

---

<sup>48</sup> Eric Foner, *Storia della libertà americana*, cit., 54.

<sup>49</sup> Julian Boyd (a cura di), *The Papers of Thomas Jefferson*, vol. 8 (February 1785-October 1785), Princeton NJ, Princeton University Press, 1953, 259.

<sup>50</sup> Così poco invisibile che, fra gli addebiti a carico del Re Giorgio III, Thomas Jefferson aveva annoverato anche il crimine della deportazione di centinaia di migliaia di africani e la responsabilità della schiavitù in America: 'He was waged cruel war against human nature itself, violating its most sacred rights of life & liberty in the persons of a distant people who never offended him, captivating & carrying them into slavery in another hemisphere or to incur miserable death in their transportation thither. This piratical warfare, the opprobrium of infidel powers, is the warfare of the Christian King of Great Britain. Determined to keep open a market where Men should be bought & sold, he has prostituted his negative for suppressing every legislative attempt to prohibit or restrain this execrable commerce'. Il passaggio, però, venne rimosso nel corso del dibattito sul testo della Dichiarazione che ebbe luogo nel Secondo Congresso continentale.

con i padroni non tardava comunque ad imporsi<sup>51</sup>. Per gli estensori della Dichiarazione e, poco più tardi, del *Bill of Rights*<sup>52</sup> allegato nel 1791 alla Costituzione<sup>53</sup>, gli schiavi erano nient'altro

---

<sup>51</sup> Bernard Baylin e Gordon Wood, *Le origini degli Stati Uniti*, Bologna, il Mulino, 1987, 173 ss. L'accanimento diuturno dei padroni sugli schiavi si spiega anche con le caratteristiche della 'aristocrazia terriera' del Sud e il porzionamento della terra: nel Diciottesimo secolo, cioè, si era diffusa la *freehold tenure*, vale a dire la piena proprietà della terra, in analogia con quanto accadeva in Inghilterra. Senonché, nella madrepatria i fondi erano la combinazione di molte fattorie gestite separatamente dai vari fittavoli, che con la loro gestione dei beni mantenevano un'aristocrazia oziosa, mentre nelle colonie la sterminata disponibilità di terra libera aveva reso possibile la crescita in estensione dei latifondi quali strutture agricole singole sotto la gestione unica e totale del proprietario. Il latifondista della Carolina o della Georgia, dunque, non conosceva l'agio illuminato e il godimento gratuito della vita dei nobili inglesi perché, pur raggiungendo uno stile di vita apparentemente elegante, era obbligato a una dura esistenza a contatto della terra per la necessità di disciplinare fisicamente la manodopera schiava disumanizzata e potenzialmente ribelle. Più vasta era la piantagione, più il padrone era chiamato a una gestione capillare e quotidiana del suo latifondo, sapendo che la resa delle terre dipendeva da una articolazione della manodopera subalterna e avvilita, su cui egli doveva stendere il suo controllo e imporre la sua autorità.

<sup>52</sup> All'indomani dei lavori della Convenzione di Philadelphia, si accese la mischia fra i Federalisti e gli Anti-Federalisti intorno alla ratifica della Costituzione. Al fine di persuadere gli Stati più riluttanti ad approvare il nuovo testo, venne preparato un articolo contenente dodici emendamenti che il primo Congresso degli Stati Uniti approvò il 25 settembre 1789. Dieci di questi - dal terzo al dodicesimo - vennero ratificati in sede statale e definitivamente acclusi alla Costituzione il 15 dicembre 1791 come *Bill of Rights*. Singolarmente presi, gli emendamenti affondano le proprie radici nella *Magna Charta*, nel *Bill of Rights* del 1689, nell'*Habeas Corpus Act* inglese, nel *Body of Liberties* del Massachusetts del 1641, nella *Declaration of Rights* virginiana del 1776, nella *Declaration of Rights* della Costituzione del Massachusetts del 1780 e ovviamente dalla stessa *Declaration of Independence*. Preso nella sua interezza, il *Bill of Rights* rappresenta l'insieme delle rassicurazioni reclamate dagli Stati più scettici verso la nuova Costituzione nel timore che i nuovi poteri situati a Washington, capitale ancora da costruire, potessero annientare l'autogoverno e le libertà per cui era stata combattuta l'Indipendenza. Che lo si prenda in esame clausola per clausola o sistematicamente, 'we will see more than just individual counter-majoritarian rights against popular majorities. [...] The Bill of Rights as originally drafted is much more of a states' rights and much more of a popular rights and much more of a majoritarian rights document' (Akhil Reed Amar, *The Creation and Reconstruction of the Bill of Rights*, 16 S. Ill. U.L. J. 337 (1992), 338-39). Il *Bill of Rights* nelle intenzioni delle origini, dunque, doveva servire a difendere contro l'*unrepresentative government*, vale a dire contro istituzioni aristocratiche, lontane dalle proprie *constituency* piuttosto che dalla tirannia della maggioranza. Ne sono prova i due emendamenti che, sebbene approvati dal primo Congresso degli Stati Uniti, da ultimo non vennero ratificati dalla maggioranza degli Stati: il primo stabiliva il rapporto fra numero dei Rappresentanti alla Camera e numero di cittadini (un seggio ogni trentamila per i primi cento seggi; un seggio ogni quarantamila fino a duecento; un seggio ogni cinquantamila sopra i duecento). Il secondo disponeva che la delibera del Congresso per un aumento del salario dei propri membri non sarebbe entrata in vigore prima della successiva elezione congressuale. Considerato attraverso lo spettro di questi due emendamenti che aprivano il disegno di James Madison e che non ottennero il sostegno di un numero sufficiente di Stati, il *Bill of Rights* si staglia contro le maggioranze congressuali occupate dal loro stesso tornaconto e indifferenti ai propri elettori. Al tempo, il pericolo dell'oppressione per mano delle maggioranze contro le minoranze era avvertito assai più a livello statale che nazionale: '(t)he body that is restrained is not a hostile majority of the people, but Congress; and the earlier two amendments remind us that congressional majorities may in fact have "aristocratical" and self-interested views in opposition to views held by a majority of the people. Thus, while the Amendment's text is broad enough to protect the rights of unpopular minorities (such as Jehovah's Witnesses and Communists), the Amendment's historical and structural core was to safeguard the rights of popular majorities (such as the Republicans of the late 1790's) against a possibly unrepresentative and self-interested Congress (Akhil Reed Amar, *The Bill of Rights as a Constitution*, 100 *Yale L. J.* 1131 (1991), 1147). Solo successivamente alla ratifica del Quattordicesimo Emendamento, nel 1868, e il graduale processo di *incorporation* dei diritti del *Bill of Rights* originale attraverso la *Due Process Clause* che li faceva esigibili anche contro gli Stati, il *Bill of Rights* è stato oggetto di una rilettura - da baluardo contro le maggioranze congressuali elitarie e remote a catalogo di diritti individuali a tutela delle minoranze contro la tirannia della maggioranza del popolo. 'The original Bill's strong emphasis on popular sovereignty theory makes it especially important to attend to the effect of subsequent constitutional amendments. [...] the world view underlying the Bill of Rights was not dominated by the idea of individualistic, countermajoritarian rights' (*ibid.*, 1201-1202). Ciò che comunque risalta come una costante di questa doppia natura storica del *Bill of Rights* è il suo carattere *difensivo*, che finisce per definire il cittadino solo in senso *verticale*, cioè nel suo rapporto con il *potere*, sia esso incarnato dalle maggioranze congressuali *self-interested* contro la maggioranza del popolo o dalle tiranniche maggioranze del popolo contro le minoranze.

che *figure allegoriche*. Solo i cittadini bianchi si stagliavano nella corporeità di carne e sangue di creature reali e palpabili, come tali titolari di quei diritti naturali e di quella libertà a cui aspiravano americani vecchi e nuovi, dietro l'indistinguibile eppure ferrigna *fictio juris* dell'uguaglianza universale, nient'altro che l'occhiuta strategia di una classe al potere.

Nessuna classe al potere, invece, fa capolino fra le disposizioni della Costituzione italiana; nessuna idealizzazione o astratta rimozione guidò la mano di coloro che, dopo un ventennio di autoritarismo, vollero rivolgersi a tutti gli italiani, soprattutto a quelli nelle difficoltà del vivere eppure nella ritrovata fragranza delle piccole speranze quotidiane. 'Gli articoli della nostra Carta [...] non abbandonano il popolo italiano nella solitudine astratta di un modello; al contrario, lo immergono nella carnalità dell'esistenza, dandogli una sostanza, dei contenuti storicamente concreti. I suoi componenti - uomini e donne - sono creature carnali, sorpresi nelle trame di una vita quotidiana fatta di ideali ma anche di interessi e bisogni troppo spesso difficili da soddisfare. Sono loro i protagonisti dei "principi fondamentali" e della "prima parte", ed è grazie a loro - e ai principi e alle regole che li riguardano da vicino - che il popolo sovrano lascia la rarefatta immagine di un mero simbolo per assumere, nella effettività del sistema costituzionale, le fattezze di una creatura storica'<sup>54</sup>.

---

<sup>53</sup> Si sa che, in quell'estate cocente del 1787 a Philadelphia, i cinquantacinque delegati redassero un testo di sette lunghi articoli atti a congegnare la meccanica del nuovo Stato federale secondo l'idea, scandita da James Madison (*Il Federalista n. 14*, in Alexander Hamilton, James Madison, John Jay, *Il Federalista*, Bologna, il Mulino, 1997, 214-220), per la quale, in contrasto con il repubblicanesimo classico, una repubblica geograficamente estesa e variegata fosse da preferirsi a una piccola e omogenea in ragione della molteplicità di istanze e identità coesistenti, nessuna delle quali destinata così a prendere il sopravvento sulle altre. L'intera impresa costituente rischiò di naufragare per i marosi che, per più di un tratto, agitarono i lavori: per un verso, c'era la faglia fra i repubblicani conservatori come John Adams, che aveva capitanato la scrittura della Costituzione del Massachusetts del 1780 - elettorato attivo e passivo ai soli *rentier*, prevalenza della camera alta sulla bassa e spiccate prerogative del governatore - e i repubblicani radicali, promotori della Costituzione del 1776 in Pennsylvania, priva di un governatore e di una camera alta, con un'unica camera dei rappresentanti eletta ogni anno da tutti i maschi adulti contribuenti. Rischiosa era pure la tensione fra Stati grandi e stati piccoli sulla rappresentanza al Congresso che, in difetto di appositi temperamenti, avrebbe annichilito le ex colonie meno popolate. Se ne uscì con l'introduzione della cosiddetta *clausola dei tre quinti* (Articolo I, sezione 2, Clausola 3 Cost.), per la quale la dimensione demografica degli Stati teneva conto anche degli schiavi afro-americani nella misura appunto dei tre quinti per determinare il numero di seggi da assegnare loro alla Camera dei Rappresentanti, finì per sovradimensionare la rappresentanza proprio del Sud bianco rispetto alla sua effettiva popolazione libera. Forse non è un caso che, fra il 1788 e l'elezione di Abraham Lincoln nel 1861, su quindici presidenti ben nove furono candidati del Sud. Infine, ma certo non meno esiziale, c'era la distanza *lato sensu* culturale fra Stati del Nord e Stati del Sud soprattutto in ordine alla schiavitù, il vero convitato di pietra della Convenzione, la linea di discriminazione in molti dei dibattiti occorsi a Philadelphia che i costituenti scelsero di non menzionare neppure nella Costituzione per non contaminare il glorioso edificio della libertà americana. A tacer d'altro, la schiavitù fu questione dirimente nella materia fiscale, già motore dell'impresa rivoluzionaria e ancora delle istanze di revisione degli Articoli della Confederazione: a guardarne l'Articolo VIII, il Congresso non aveva di fatto alcun vero potere fiscale, non essendo autorizzato a comminare sanzioni agli Stati che non avessero ottemperato al loro dovere di contribuzione. La falla fu corretta con la Sezione 8, Paragrafo 1 dell'Articolo I della Costituzione, in cui si prevedeva il potere del Congresso di levare i tributi, distribuiti uniformemente fra tutti gli Stati. I costituenti non sarebbero andati oltre se non avesse fatto il suo ingresso nel dibattito il problema della schiavitù, che pesava sia ai fini della distribuzione del carico fiscale ma, soprattutto, sulla determinazione della rappresentanza statale al Congresso. Se il Sud insisteva per una quota di rappresentanti più ampia che tenesse in conto anche degli afro-americani, ne sarebbe discesa anche una tassazione più alta quanto alla *direct taxation*. A questo proposito, si rimanda a Charles A. Beard, *An Economic Interpretation of the Constitution of the United States*, New York, The Free Press, 1986, 169 ss. e Bruce Ackerman, *Taxation and the Constitution*, 99 *Colum. L. Rev.* 1 (1999).

<sup>54</sup> Paolo Grossi, *La costituzione italiana quale espressione di un tempo giuridico pos-moderno*, in Università degli Studi di Macerata, *Conferimento della laurea honoris causa in Studi politici e internazionali a Paolo Grossi* (12 giugno 2013), Macerata, EUM, 2013, 71.

Le masse che, nella Francia di fine Settecento, avevano alzato il capo contro l'assolutismo della Corona erano finalmente uscite dall'ombra impenetrabile della loro miseria. Una innumerevole moltitudine chiedeva pane e, nella costruzione politico-istituzionale, suscitava quella 'passione della compassione' che, forte anche fra i meno sentimentali come Sieyès, infiammò Robespierre e i Giacobini dopo il fallimento dei Girondini di produrre una costituzione. Negli Stati Uniti, i Fondatori erano rinchiusi in una torre d'avorio 'into which the fearful spectacle of human misery, the haunting voices of abject poverty, never penetrated'. Non era la *humanity* a interessarli quanto il *mankind*, e ai diritti dell'uomo proclamati come un *a priori* della comunità politica da fondare come accadde in Francia con la *Déclaration universelle des droits et de l'homme* del 1789 preferirono comunque la necessità di instaurare un governo, '(s)ince there were no sufferings around them that could have aroused their passions, no overwhelmingly urgent needs that would have tempted them to submit to necessity, no pity to lead them astray from reason'<sup>55</sup>.

La 'passione della compassione' della cui mancanza Hannah Arendt rimproverava, unica fra tutte le rivoluzioni, quella degli Stati Uniti fu il vero propellente dei nostri costituenti nella determinazione a vergare una Carta *per* il cittadino qualunque e *intorno* al *quisquis de populo*. Seppur pensata come il fondamento di una società in larga misura da costruire, essa non volse lo sguardo dall'inopia che affliggeva tanti italiani. Se ogni rivoluzione prende i caratteri del regime che rovescia<sup>56</sup>, possiamo ben dire che la Costituzione repubblicana abbia veleggiato sulla spinta di uno spirito rivoluzionario deciso a ripudiare i *dover essere* del fascismo e a fissare negli occhi gli italiani per come erano fra le rovine di un'Italia in pena. Come negare che i lavori dell'Assemblea Costituente furono percorsi da intuizioni ideologiche? E, nondimeno, la rivoluzione anti-fascista col suo innegabile substrato ideologico, ma non di parte, di libertà e giustizia sociale la impregnò molto di più, non potendosi prescindere dalla negatività politica che aveva travolto coscienze e istituzioni. Bastino a esemplificarla le voci di Giorgio La Pira e Aldo Moro. Il primo stigmatizzò l'inversione del rapporto fra lo Stato e l'individuo avvenuto dopo il 1922: non lo Stato per l'uomo, ma l'uomo - il cui valore originario fu negato e assorbito nella sostanza collettiva - per lo Stato, che possedeva l'antioriorità metafisica del *prius* sul *posterius*. Pertanto, il primo compito della nuova Costituzione era di premettere che è lo Stato per la persona e non la persona per lo Stato, da cui la tutela anche dei diritti sociali, in difetto dei quali la libertà della persona non sarebbe effettivamente garantita, e la previsione di un pluralismo di ordinamenti sociali (familiari, religiosi, occupazionali, locali, nazionali...) che, *in medio* fra l'individualismo atomistico e il collettivismo totalitario, permettesse al singolo un progressivo sviluppo della sua libertà<sup>57</sup>.

Attendere alla grande opera di costruzione di un nuovo Stato come essenziale forma di solidarietà umana - metteva in risalto Moro - equivaleva a prendere posizione sui punti fondamentali nella concezione dell'uomo e del mondo: '(n)on accontentiamoci di parole, di

---

<sup>55</sup> Questa e la precedente citazione sono tratte da Hannah Arendt, *On Revolution*, New York, Penguin Books, 1963, 95.

<sup>56</sup> *Ibid.*, 155.

<sup>57</sup> Giorgio La Pira, *Relazione sui principii relativi ai rapporti civili (Commissione per la Costituzione, Prima Sottocommissione)*, disponibile su [http://legislature.camera.it/\\_dati/costituente/lavori/relaz\\_proposte/I\\_Sottocommissione/03nc.pdf](http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/relaz_proposte/I_Sottocommissione/03nc.pdf).

dichiarazioni astratte, facciamo in modo, attraverso la nostra legislazione sociale, che, il più possibile, siano in fatto eguali le condizioni e le possibilità di vita di tutti i cittadini. [...] Uno Stato non è veramente democratico se non è al servizio dell'uomo [...]. Qui non è un problema teoretico che noi solleviamo<sup>58</sup>.

Allusive ma concrete, esemplari ma reali: nella Costituzione italiana la *persona* e la coscienza del singolo giganteggiano contro la vertebratura dello Stato. Si prenda l'art. 2, co. 2 Cost., in cui sono riconosciuti e garantiti i diritti inviolabili dell'uomo anche 'nelle formazioni sociali *ove si svolge la sua personalità*': perché ciascuno di noi evolva nella persona che ha in animo di diventare, c'è bisogno della *relazione con l'altro*, essendo lo sviluppo individuale non una parabola solitaria o autosufficiente, ma costruita mediante le azioni e reazioni, gli scambi, le andate e i ritorni fra simili e dissimili, nel reciproco apprendimento<sup>59</sup>. Si badi, però, che di questo sviluppo e delle sue direttrici la Costituzione scelse di non dire nulla: tutte le strade sarebbero state percorribili secondo le mille vocazioni e aspirazioni e ambizioni che ciascuno è libero di immaginare per sé e che lo Stato accoglie nella subordinazione alla persona delle sue funzioni. D'altra parte, lo si evince anche dai rimandi a quella democrazia che non si volle *protetta*<sup>60</sup> come, invece, fu per la *Grundgesetz* del 1949: guardando agli artt. 17 e 18 Cost., i

---

<sup>58</sup> Aldo Moro, *Intervento alla Assemblea Costituente*, 13 marzo 1947, seduta pomeridiana, 2042-43 ([https://www.camera.it/\\_dati/Costituente/Lavori/Assemblea/sed060/sed060.pdf](https://www.camera.it/_dati/Costituente/Lavori/Assemblea/sed060/sed060.pdf)).

<sup>59</sup> Si veda Cesare Pinelli, 'Nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità', in Roberto Bin e Cesare Pinelli (a cura di), *I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale*, Atti del Seminario di Macerata (5-6 maggio 1994), Torino, Giappichelli, 1994.

<sup>60</sup> Nel 1936, all'Università di Amsterdam, il giovane professore di diritto George van den Bergh tenne la sua prolusione inaugurale proclamando la necessità di difendere i valori messi a repentaglio dallo *Zeitgeist* aspramente critico nei confronti della democrazia parlamentare - già capitolata in Albania, Jugoslavia, Portogallo, Polonia, Romania - che, per diverse strade e forme, aveva contagiato accademici come Sidney Webb, letterati come George Bernard Shaw, Emil Cioran, Robert Musil e Thomas Mann per raggiungere il suo *zenith* con la dottrina anti-parlamentare di Carl Schmitt e il suo *Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus* (si veda Bastiaan Rijpkema, *Militant Democracy. The Limits of Democratic Tolerance*, Londra e New York, Routledge, 2018, 24 ss.). Negli stessi mesi, Karl Loewenstein ribadiva l'importanza della *militant democracy* introducendo il concetto di *emotional government* ed *emotionalism* con riferimento a quei governi che alla *rule of law* sostituivano un 'legalized opportunism in the guise of the *raison d'état*' e che, per impossibilità di imporsi troppo a lungo con la violenza, trovavano 'the cohesive strength of the dictatorial and authoritarian state [...] in *emotionalism*' (Karl Loewenstein, *Militant Democracy and Fundamental Rights I*, 31 *Am. Pol. Sc. Rev.* 417 (1937)) 418, corsivo aggiunto, a cui farà seguito una disamina caso per caso della situazione politica in Europa in Id., *Militant Democracy and Fundamental Rights II*, 31 *Am. Pol. Sc. Rev.* 638 (1937)). All'*emotionalism* come *politics of emotional manipulations* e alla necessità giustificata e odierna di una democrazia 'protetta' è dedicato András Sájó, *Militant Democracy*, Chicago, Eleven International Publishing, 2004.

Fra i molti esempi di democrazia che difende se stessa (per una rassegna di singole esperienze costituzionali si rimanda a Markus Thiel (a cura di), *The 'Militant Democracy' Principle in Modern Democracies*, Farnham, Ashgate, 2009; sulle sfide più recenti alla democrazia e il contrasto all'azione dei partiti politici, si veda Svetlana Tyulkina, *Militant Democracy. Un Democratic Political Parties and Beyond*, Londra e New York, Routledge, 2015), la *Grundgesetz* tedesca dispiega un cospicuo armamentario costituzionale a difesa del *freiheitlich-demokratische Grundordnung*, come l'art. 9, co. 2 GG, che proibisce le associazioni (*verfassungsfeindlich*) i cui scopi e attività contrastino con l'ordinamento costituzionale o contro il principio di comprensione fra i popoli, l'art. 20, co. 4 GG, che autorizza ogni cittadino tedesco a esercitare il proprio 'diritto di resistenza', esperito ogni altro mezzo, contro chiunque attenti all'ordine costituzionale, l'art. 21, co. 3 GG, rivolto ai partiti che, alla luce dei propri fini o dei comportamenti dei propri affiliati, mirino a indebolire o distruggere il libero e democratico ordine costituzionale, l'esistenza della Repubblica federale tedesca e che, per ordine del *Bundesverfassungsgericht*, possono essere dichiarati fuori legge e i loro beni alienati. Sul tema della democrazia protetta, si rimanda infine ad Alfonso Di Giovine (a cura di), *Democrazie protette e protezione della democrazia*, Torino, Giappichelli, 2005 e Stefano Ceccanti, *Le democrazie protette e semi-protette da eccezione a regola: prima e dopo le Twin Towers*, Torino, Giappichelli, 2004.



limiti costituzionali alla riunione e alla associazione non riguardano mai il contenuto di quelle libertà né le finalità che le riunioni e le associazioni perseguano. Piuttosto, le censure sono rivolte solamente ai *metodi* di esercizio di quelle libertà collettive, di cui avvalersi 'pacificamente e senz'armi'<sup>61</sup>, mettendo al bando segretezza e organizzazioni di carattere militare per scopi politici<sup>62</sup> al fine di trattare il diverso da sé come un avversario e mai come un nemico.

Un simile impianto, così aperto e accogliente, svetta nel suo liberalismo a contrasto con altri modelli: si prenda la Costituzione ungherese, entrata in vigore nel gennaio 2012<sup>63</sup>, di

---

<sup>61</sup> Secondo la ormai classica dottrina (Alessandro Pace, *Art. 17*, in Giuseppe Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Rapporti civili*, Bologna-Roma, Zanichelli-Soc. ed. del Foro italiano, 1977, 159 ss.), si tratta di limiti all'ordine pubblico ripetuti nei più diversi ordinamenti di ogni tempo. Quantunque potrebbe ritenersi che per ordine pubblico si intenda riassuntivamente il complesso dei principi politici posti a fondamento di una data organizzazione sociale, e dunque ritenersi i limiti *ex art. 17, co. 1 Cost.* evidenza di un obbligo di rispettare un determinato ordine ideale secondo l'accezione di democrazia 'protetta', sembrerebbe confermata la loro identificazione con il mero ordine *materiale*, 'pacificamente' alludendo a una causa *attuale* di disordine e 'senz'armi' a una causa meramente *eventuale*.

<sup>62</sup> 'La libertà di associazione, così come la libertà di riunione e le altre libertà, sembra invece costituire, almeno per chi scrive, una libertà che la Costituzione riconosce al soggetto privato per interessi e finalità sue proprie: una libertà che, in piena autonomia, potrà pertanto essere esercitata (o meno) per quei motivi che esso riterrà degni di rilievo: l'arricchimento della propria personalità e della propria cultura, il calcolo egoistico di utilità sociali, professionali o economiche, l'aiuto alle altrui umane sofferenze, il rafforzamento della propria posizione antagonistica con poteri pubblici e privati. E senza, quindi, che ad arbitrio dell'esercizio o del mancato esercizio del proprio diritto possa elevarsi il detentore di *un* potere. Né, in critica a tale conclusione, sembra prospettabile che la libertà di associazione, risultando garantita ai soli "cittadini", sarebbe un diritto "politico" conseguentemente funzionalizzato al mantenimento dell'ordine democratico' (Alessandro Pace, *Art. 18*, in Giuseppe Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Rapporti civili*, cit., 193-94).

<sup>63</sup> Nell'aprile 2010, le elezioni in Ungheria consegnarono al partito di centro-destra Fidesz guidato da Victor Orbán la maggioranza dei voti (53%). In ragione della legge elettorale introdotta durante la transizione democratica degli anni 1989-90 per favorire la composizione di coalizioni di governo e depotenziare il potere di ricatto dei partiti minori, quella maggioranza di voti si tradusse nel sessantotto per cento dei seggi all'Assemblea Nazionale. Una tale prevalenza risultava sufficiente per alterare la Costituzione magiara, il cui procedimento di revisione richiedeva una maggioranza nel parlamento monocamerale dei due terzi. Nel corso del primo anno di governo, Fidesz promosse dodici revisioni della Costituzione, intervenendo su cinquanta norme costituzionali. Fra queste, si avvale della sua maggioranza dei due terzi per rimuovere la previsione che assegnava alla sola maggioranza di quattro quinti di scrivere una nuova costituzione. Procedette poi a neutralizzare la Corte costituzionale, negli anni Novanta forse il più potente organo di giustizia costituzionale al mondo (così Kim Lane Scheppele, *The New Hungarian Constitutional Court*, 8 *Eur. Const. Rev.* 81 (1999); si veda anche Gábor Halmai, *Silence of Transitional Constitutions: The 'Invisible Constitution' Concept of the Hungarian Constitutional Court*, 16 *ICON* 969 (2018)), modificando la modalità di elezione dei suoi giudici con la solita maggioranza dei due terzi e aumentandone il numero così da consegnare a Fidesz la designazione di sette su quindici giudici nei primi diciotto mesi di legislatura. Infine, portò la *National Election Commission* sotto il controllo del potere esecutivo e ristrutturò la *National Media and Infocommunications Authority* per il controllo dei mezzi di informazione, occupandola con propri fedelissimi (si veda Miklós Bánkuti, Gábor Halmai a Kim Lane Scheppele, *Hungary's Illiberal Turn: Disabling the Constitution*, in Péter Krasztev e Jon Van Til (a cura di), *The Hungarian Patient. Social Opposition to an Illiberal Democracy*, Budapest-New York, Central European University Press, 2015). Con il favore dell'emendamento alla maggioranza richiesta per la scrittura di una nuova costituzione, nel 2011 una commissione parlamentare adottò i principi fondamentali per un nuovo testo costituzionale. Di seguito, venne consentito ai deputati di predisporre delle eventuali bozze di costituzione entro marzo 2011. delle due proposte che pervennero, quella avanzata da un deputato di Fidesz al Parlamento europeo fu portata all'Assemblea Nazionale e, dopo brevi, succinti dibattiti, il Presidente la firmò il 25 aprile 2011 per entrare in vigore nel gennaio successivo. Già il 17 e 18 giugno seguenti, la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa esprimeva la sua preoccupazione per un processo costituente avvenuto senza il coinvolgimento dell'opposizione né la partecipazione di organizzazioni civili e professionali. La Commissione auspicava altresì (inutilmente) la cooperazione fra maggioranza e opposizione in vista della adozione delle cosiddette *cardinal* o *super-majority laws* per l'effettività della nuova Costituzione (Gábor Halmai e Kim Lane Scheppele (a cura di), *Opinion on Hungary's New Constitutional Order: Amicus Brief for the Venice Commission on the Transitional Provisions of the Fundamental Law and the Key Cardinal Laws*, febbraio 2012, disponibile su

cui è sufficiente scorrere il Preambolo per accorgersi della distanza che la separa dalle scelte dei nostri costituenti. In esso si confida 'in un futuro costruito insieme e nella dedizione delle giovani generazioni. Crediamo che i nostri figli e i nostri nipoti, con il loro talento, perseveranza e forza d'animo di nuovo innalzeranno l'Ungheria'. È questione di poche parole, liriche e re-vansciste, ma spalancano uno iato fra la libera crescita degli italiani in vista del loro personale benessere e l'avanzamento degli ungheresi per la restaurazione dell'orgoglio patrio. I primi dediti unicamente allo sviluppo della propria personalità, per il cui tramite sarà edificato un nuovo vivere insieme; i secondi strumenti di un ideale che li trascende e che se ne serve per scrivere una pagina di 'rinnovamento spirituale e intellettuale' in ideale continuità con i fasti della fondazione del re Santo Stefano e in riparazione del 'decadimento morale' affermatosi sotto il regime totalitario. Nel primo caso, una società fondata sull'evoluzione delle singole persone, ognuna indispensabile al benessere dell'altra e tutte insieme alla prosperità generale; nel secondo, l'affermazione della 'una, unica nazione ungherese' e della 'identità ungherese' (articolo D) come cifra comune della dedizione dei singoli per la 'sopravvivenza della nazione' (articolo L, co. 1)<sup>64</sup>. L'una, garanzia del dispiegarsi dei *processi*, l'altra, determinata al conseguimento degli *esiti*. Proprio a contrasto con paradigmi diversi, si capisce che la nostra è una Carta che dice chi siamo proprio lì dove non lo dice.

Sulla stessa linea, si consideri l'art. 27, co. 3 Cost., là dove si intima che le pene, mai consistenti in trattamenti contrari al senso di umanità, debbano *tendere* alla rieducazione del condannato<sup>65</sup>. L'uso di un semplice verbo fraseologico (*tendere*) dischiude da solo l'essenza

---

[http://ekint.org/lib/documents/1479669985-Amicus\\_Cardinal\\_Laws\\_final.pdf](http://ekint.org/lib/documents/1479669985-Amicus_Cardinal_Laws_final.pdf)). In occasione di un discorso pronunciato il 26 luglio 2014, il Primo Ministro Victor Orbán spiegò che quello in costruzione dal 2010 in Ungheria era un *illiberal state*, un *non-liberal state*, che non rifiuta i principi fondamentali del liberalismo come la libertà individuale, ma che di una tale ideologia non fa il cuore della propria struttura statale, preferendole un approccio nazionale (25th Bálványos Summer Free University and Student Camp, disponibile su <http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/the-prime-minister-s-speeches/prime-minister-viktor-orban-s-speech-at-the-25th-balvanyos-summer-free-university-and-student-camp>). Con la Risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 (2017/2656(RSP), par. 9) a sostegno di un voto per l'attivazione dell'Art. 7 TUE (sul richiamo all'Articolo 7 TUE in ordine al caso austriaco, si veda Wojciech Sadurski, *Adding Bite to Bark: The Story of Article 7, E.U. Enlargement, and Jörg Haider*, 16 *Colum. J. Eur. L.* 385 (2010)), la tensione fra l'Unione europea e l'Ungheria ha raggiunto il culmine a causa dell'evidente rischio di una severa violazione dei valori fondativi dell'Europa, condivisi da tutti i suoi Stati membri (si veda Laurent Pech e Kim Lane Scheppele, *Illiberalism Within: Rule of Law Backsliding in the EU*, 19 *Cambridge Yearbook of European Legal Studies* 3 (2017) e anche Gábor Halmai, *From a Pariah to a Model? Hungary's Rise as an Illiberal Member State of the EU*, 17 *European Yearbook on Human Rights* (2017)).

<sup>64</sup> L'epitome contemporanea dell'asservimento del singolo alle magnifiche sorti e progressive del Paese è senza ombra di dubbio costituita da regimi totalitari quali la Repubblica democratica e popolare della Corea del Nord (1972) e la Repubblica popolare cinese (1982). Nel primo caso, uno sguardo al Preambolo ci consegna la pura venerazione dedicata al fondatore dello Stato rivoluzionario anti-giapponese, Kim Il Sung, 'a genius ideological theoretician and a genius art leader, an ever-victorian, iron-willed brilliant commander, a great revolutionary and politician, and a great human being'. La Repubblica della Corea del Nord 'basse itself on the political and ideological unity of the people based on the worker-peasant alliance in which the working class plays a leading role' (art. 10). Quanto alla Cina, basti fare menzione dell'art. 24, co. 2: 'The people are educated in patriotism, collectivism, internationalism, communism, dialectical and historical materialism, and are educated to oppose capitalism, feudalism, and other decadent ideas' (le traduzioni sono tratte da [www.constituteproject.org](http://www.constituteproject.org)).

<sup>65</sup> Giuliano Vassalli, *Il dibattito sulla rieducazione (in margine ad alcuni recenti convegni)*, *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1982, 442 ss elencava le critiche al principio rieducativo da intendersi come sinonimo di 'recupero sociale' e 'risocializzazione' e non dell'accezione minima di 'emenda morale' e 'redenzione morale del reo': a) di natura filosofica, collegate alle cosiddette 'teorie assolute' che vedono nella pena la sola espressione

di un'intera forma di Stato, la chiave dei rapporti fra chi esercita il potere - la misura dell'autorità - e chi ne è destinatario - la misura della libertà. Nonostante la finalità restituiva delle pene e l'interesse della collettività a sottrarre i detenuti alla loro devianza e riportarli all'ordine sociale, per la Carta la rieducazione non è un *atto* ma una *tensione*, che si rende certo possibile a condizione che certi valori siano davvero predominanti in una società, ma soprattutto che si possa attuare un trattamento tecnicamente efficiente, sempre rispettoso della dignità e libertà del soggetto, di cui è essenziale il consenso, escludendosi 'metodi che incidano con violenza o con frode sullo sviluppo psichico della persona'<sup>66</sup>. La rieducazione è una tensione e non un atto, dunque, perché sempre incontra il limite invalicabile della concreta, reale coscienza del condannato<sup>67</sup>.

La bellezza della Costituzione italiana è, dunque, fatta di lingua comune e realtà viva, di leggibilità e concretezza che, sulla carta, appaiono le condizioni più favorevoli per farne un

---

della giustizia senza concessioni a nessuna utilità che non sia quella retributiva; b) di natura scettica, facili a comprendersi giacché fanno eco alle voci degli stessi operatori penitenziari circa l'incompatibilità delle strutture carcerarie con un'efficace opera rieducativa; c) di natura pessimistica, come il pensiero di Michel Foucault, secondo cui il penitenziario nasce già afflitto da una malattia mortale e come storia di una 'terapia impossibile'; d) di delegittimazione, nel senso di contestare allo Stato il diritto di rieducare il condannato, come tendevano a sostenere le correnti di pensiero di origine marxista come pure quelle legate a una concezione generale della vita; e) di politica criminale realistica. 'In tutte le critiche variamente formulate contro il principio rieducativo - è inutile dissimularselo - esistono molti elementi di verità. Tuttavia questa contestazione non può autorizzare la messa in oblio, o peggio la liquidazione, del principio stesso [...]. La rieducazione in Italia non può dunque esser lasciata da parte, né sottovalutata, sia perché equivarrebbe alla inosservanza di un fondamentale principio costituzionale sia perché le nostre "esperienze di rieducazione" sono troppo misera e breve cosa per poter essere abbandonate appena se ne comincia a vedere, pur tra contrasti, difficoltà, ed incomprensioni, il pallido inizio' ( 457 e 460).

<sup>66</sup> Pietro Nuvoione, *Pena (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXII, Milano, Giuffrè, 1982, 791-92.

<sup>67</sup> È doveroso ricordare la condizione delle carceri italiane e la denuncia di violazioni sistemiche dei diritti all'interno del sistema penitenziario ripetutamente raccolta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. I trattamenti inumani e degradanti in violazione dell'art. 3 CEDU riguardano prevalentemente il grave sovraffollamento carcerario, stigmatizzato con la sentenza pilota *Torreggiani c. Italia* (ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10, sentenza del 8 gennaio 2013) (si veda Francesco Viganò, *Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro Paese chiamato all'adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 9 gennaio 2013, disponibile su <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1990-sentenza-pilota-della-corte-edu-sul-sovrappollamento-delle-carceri-italiane-il-nostro-paese-chiamato-all-adozione-di-rimedi-strutturali-entro-il-termine-di-un-anno/> e Ida Nicotra, *Pena e reinserimento sociale ad un anno dalla 'sentenza Torreggiani'*, in *Diritto penitenziario e Costituzione*, disponibile su [https://www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/images/pdf/saggi/I\\_Nicotra\\_Pena\\_e\\_reinserimento\\_sociale.pdf](https://www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/images/pdf/saggi/I_Nicotra_Pena_e_reinserimento_sociale.pdf)). Sul procedimento della sentenza pilota si rimanda a Janneke Gerards, *The Pilot Judgment Procedure Before the European Court of Human Rights as an Instrument for Dialogue*, in M. Claes et al. (a cura di), *Constitutional Conversations in Europe*, Antwerp, Intersentia, 2012; Stuart Wallace, *Much Ado About Nothing: The Pilot Judgment Procedure at the European Court of Human Rights*, 1 *Eur. Hum. Rights Law Rev.* 71 (2011); L.R. Glas, *The Functioning of the Pilot-Judgment Procedure of the European Court of Human Rights in Practice*, 34 *Neth. Q. Hum. Rights.* 41 (2016); Markus Fynys, *Expanding Competences by Judicial Lawmaking: The Pilot Judgment Procedure of the European Court of Human Rights*, 12 *Ger. Law J.* 1231 (2011). Altre condanne al governo italiano dalla Corte di Strasburgo per le condizioni del proprio sistema penitenziario sono *Cirino e Renne c. Italia* (ricorsi nn. 2539/13 e 4705/13, sentenza del 26 ottobre 2017) in materia di maltrattamenti in carcere inflitti in modo deliberato, premeditato e organizzato e costituenti atti di tortura (si veda Jessica Marica Rampone, *Commento alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Cirino e Renne contro Italia del 26 ottobre 2017*, [dirittifondamentali.it](http://dirittifondamentali.it), 1/2018); *Marcello Viola c. Italia* (ricorso n. 59347/11, sentenza del 13 giugno 2019) con riferimento al regime carcerario dell'ergastolo ostativo, laddove escluda *a priori* il detenuto condannato per reati di mafia a meno che egli non collabori con la giustizia (sul punto, si rimanda a Emilio Dolcini, Fabio Fiorentin, Davide Galliani, Raffaello Magi, Andrea Pugiotto (a cura di), *Il diritto alla speranza davanti alle Corti. Ergastolo ostativo e articolo 41-bis*, Torino, Giappichelli, 2020); *G.C. c. Italia* (ricorso n. 73869/10, sentenza del 22 aprile 2014) in ordine alle inadeguate condizioni di detenzione - tali da spingere per due volte il detenuto a tentare il suicidio - per una piena tutela del diritto alla salute.

documento risaputo, integrato nel vivere civile, popolare. Invece, essa pendola fra la solennità del totem da adorare (che è cosa ben diversa dall'intensità del viverla) e la pedagogia pusilla che si rimpiazza nella polverulenta educazione civica impartita nelle scuole, nelle frigide celebrazioni lungo lo Stivale in cui l'amore per la Costituzione sembra potersi inculcare come somministrando un ricostituente con la forza retorica del dover essere.

Sia ben inteso: la distanza fra gli italiani e la loro Carta non è da leggersi come *irrelevanza* della Costituzione. In termini di *legalità* costituzionale, infatti, essa non ha mai cessato di essere viva, vitale e vibrante. Eppure, identificata nel ruolo *difensivo* che le appartiene in qualità di parametro costituzionale nelle mani del giudice delle leggi, si rischia di avvertire la nostra legge fondamentale prevalentemente come presidio di garanzia della nostra democrazia, dei diritti e delle libertà, cioè come *limite* all'abuso dei poteri, trascurandone invece la forza *programmatica* per nulla esaurita né obsoleta, che altro poi non è che la tensione a una società responsabile, egitaria e solidale, in cui capaci e meritevoli - specie, ma non solo, se privi di mezzi - possano sperare in una vera, concreta mobilità sociale; alla edificazione di un consorzio civile di dignità e ordinata accoglienza, di buon andamento ed efficienza e, non da ultimo, di *doveri*: giacché la relazionalità quale insopprimibile condizione per lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno è dimidiata col tacere dei doveri a cui tutti siamo tenuti. La società che si aspirava a costruire ai tempi della redazione della Costituzione chiamava ciascuno alla propria responsabilità - una responsabilità che non può prescindere dal senso di appartenenza, severamente minato dalla multiforme precarietà del vivere contemporaneo, e che esige da ognuno che si determini, si impegni, si migliori. Da troppo tempo gli italiani vengono ammansiti con la corriva blandizia per la quale, in un mondo profondamente ingiusto che ha voltato le spalle alle fatiche dei padri e tradito le aspettative dei figli, essi vadano bene esattamente come sono. Non è così. Dobbiamo metterci di nuovo in cammino. E, per farlo, dobbiamo chiederci se per noi sia ancora importante che il nostro vivere insieme avvenga in corrispondenza dei valori fondativi, della bellezza della nostra Carta.